

**Civile Sent. Sez. L Num. 35367 Anno 2021**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO**

**Relatore: PAGETTA ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 18/11/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso 6523-2019 proposto da:

HABCHI RIADH, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati  
ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI;

- *ricorrente* -

**contro**

S.B.S. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE,  
in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo  
studio dell'Avvocato MARCO CALVANI, rappresentata e



difesa dall'Avvocato FRANCESCO RANIERI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 437/2018 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 290/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA  
PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ALBERTO GUARISO.



## Fatti di causa

1. Il giudice di primo grado, pronunciando in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012, ha confermato la ordinanza che accertata la sussistenza di gravi motivi alla base dell'esclusione di Riad Habchi dalla cooperativa S.B.S. Services Società Cooperativa, equiparata tale esclusione a un licenziamento disciplinare per giusta causa, ha ritenuto l'illegittimità dell'atto per difetto di previa contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 e, ferma la risoluzione del rapporto, condannato la società al pagamento di otto mensilità della retribuzione globale di fatto.

2. La Corte di appello di ~~Bergamo~~<sup>H B r u c c</sup>, pronunciando sul reclamo principale di S.B.S. Services Società Cooperativa in liquidazione e sul reclamo incidentale di Riad Habchi, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda dell'Habchi.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Riadh Habchi sulla base di due motivi illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

## Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 1 e 5, comma 2, l. n. 142 del 2001. Sostiene, in sintesi, che in caso di impugnazione della delibera di esclusione cui segue una decisione del giudice di accertamento di legittimità della stessa, la definitiva risoluzione del rapporto associativo preclude esclusivamente il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore ma non anche, in caso di illegittimo licenziamento, la tutela risarcitoria; argomenta che essendo il collegamento tra socio e cooperativa duplice, sociale e lavorativo, tanto comporterebbe una duplicità di tutela e dunque la necessità di

disamina dei due effetti estintivi (del rapporto sociale e del rapporto di lavoro) secondo le regole proprie di ciascun effetto; diversamente, il grado di tutela esperibile dal socio lavoratore sarebbe rimesso, con evidente compromissione dei diritti del soggetto escluso, alla scelta discrezionale della parte datoriale circa le concrete modalità attraverso le quali determinare la cessazione del rapporto di lavoro.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970 e dell'art. 8 l. n. 604 del 1966 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la decisione è censurata per avere ritenuto che in caso di licenziamento illegittimo dovesse trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 8 l. n. 604 del 1966 anziché quella dell'art. 18 cit.; sotto il profilo del vizio motivazionale il ricorrente denuncia che la Corte di merito non aveva considerato che l'applicazione dell'art. 18 cit. era stata in domanda invocata sulla base di specifico accordo sindacale siglato in data 2.4.2016; tale accordo prevedeva l'assunzione in deroga al d. lgs. n. 23 del 2015 con l'evidente intento di garantire ai lavoratori l'applicazione dell'art. 18 St. lav. nel testo successivo alla modifica dello stesso introdotta dalla legge. n. 92 del 2012.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. La Corte territoriale, richiamato il recente arresto di Cass. Sez. Un. 20/11/2017 n. 27436 in tema di necessario collegamento nelle cooperative di lavoro tra rapporto associativo e rapporto di lavoro per cui la cessazione del primo era destinata ad influire in senso unidirezionale sulla cessazione del secondo, ha ritenuto che le ragioni alla base della delibera di esclusione del Riad Habchi - costituite da grave violazione dei doveri sociali attuata collaborando all'ideazione (mediante la partecipazione a chat *Whatsapp* con altri lavoratori) e alla messa in opera di comportamenti intesi a boicottare attraverso il

rallentamento dei tempi di lavoro l'attività della cooperativa - giustificavano senz'altro il venir meno del rapporto sociale. Ha quindi evidenziato che nella delibera di espulsione era mancato un provvedimento di licenziamento in quanto il testo era molto chiaro nel configurare la cessazione del rapporto di lavoro quale conseguenza del fatto oggettivo della espulsione della compagine sociale della cooperativa per gravi violazioni dei principi che regolano la mutualità, restando influente, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 2743/2017 cit., l'eventuale rilievo disciplinare delle ragioni alla base dell'espulsione; il rapporto di consequenzialità delineato dal legislatore all'art. 5, comma 2, l. n. 142 del 2001 tra esclusione del socio e cessazione del rapporto di lavoro determinava il venir meno, in presenza di comportamenti lesivi del contratto sociale oltre che del rapporto di lavoro, della necessità di un distinto atto di licenziamento sottraendo la risoluzione del rapporto di lavoro all'applicazione delle garanzie procedurali prefigurate dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, tra le quali la previa contestazione dell'addebito.

3.2. Le ragioni alla base della decisione non sono validamente censurate dall'odierno ricorrente. In particolare non è in concreto censurata la interpretazione della delibera di esclusione come atto che non contiene alcun provvedimento di licenziamento e nel quale la cessazione del rapporto di lavoro è posta in connessione oggettiva con la espulsione del socio per gravi violazioni attinenti al rapporto sociale.

3.3. Tanto premesso, l'assunto del ricorrente secondo il quale alla strutturale configurazione nell'ambito della società mutualistica di un duplice rapporto - associativo e di lavoro - corrisponderebbe una duplicità di tutele e necessità di disamina dei due effetti estintivi secondo le regole proprie di ciascun rapporto, non appare pertinente alla specifica fattispecie nella quale la estinzione del rapporto di lavoro, per come ricostruita dalla Corte distrettuale, non scaturisce da un atto

di licenziamento ma si pone come conseguenza necessaria ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. n. 142 del 2001 della perdita della qualità di socio.

3.4. Tale ricostruzione è coerente con gli approdi di Cass. Sez. Un. n. 27436/2017 cit. resa in fattispecie nella quale, a differenza di quella in esame, erano intervenuti due formali atti estintivi dei quali quello riferito al rapporto associativo non era stato impugnato

Il Supremo Collegio nell'arresto richiamato ha chiarito che: a) ai sensi dell'art. 5, comma, 2 l. n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se *può non essere* lavoratore, qualora perda la qualità di socio *non può più essere* lavoratore; b) è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti associativo e di lavoro che determina la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore; c) alla duplicità di rapporti *può* corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni.

3.5. Da tale condivisibile ricostruzione si evince, quindi, che la estinzione del rapporto di lavoro può tanto derivare quale conseguenza necessitata *ex lege* dall'adozione della delibera di esclusione del socio lavoratore quanto dall'adozione di un formale atto di licenziamento; solo in quest'ultimo caso, tuttavia, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento ai sensi dell'art. 8 legge n. 604 del 1966 in caso di perdita della qualità di socio per effetto di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



delibera di espulsione non impugnata (come nel caso esaminato da Sez. Un. n. 27346/2017 cit.) o di rigetto della opposizione avverso la stessa proposta ai sensi dell'art 2533 cod. civ.; b) tutela obbligatoria o reale nell'ipotesi, invero teorica, di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione.

3.6. La soluzione qui condivisa si sottrae alla critica del ricorrente secondo la quale in tal modo le tutele in concreto esperibili dal socio lavoratore sarebbero rimesse in sostanza alla scelta discrezionale della cooperativa circa il meccanismo attraverso il quale determinare la cessazione del rapporto di lavoro; la scelta della cooperativa non potrebbe infatti giammai tradursi in sostanziale arbitrarietà in quanto la legittimità del provvedimento di espulsione resta pur sempre condizionata alla violazione degli specifici doveri scaturenti dal rapporto mutualistico la cui verifica è soggetta a controllo giurisdizionale.

4. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, deve escludersi, in difetto di un formale atto di licenziamento, la configurabilità di una violazione degli oneri procedurali ex art. 7 legge n. 330 del 1970 e tanto assorbe la necessità di esame del secondo motivo.

5. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma *1 bis* dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535)

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 3.500,00 per

compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie  
ella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto  
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte  
del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari  
a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso  
art.13, se dovuto.

Roma, 16 settembre 2021